

La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:

dott. Pietro Zappia	Presidente
dott. Tommaso Francola	Consigliere
dott. Rita Russo	Consigliere estensore
dott. Rosalia Copani	Componente privato
dott. Santo Di Nuovo	Componente privato

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

#### **FATTO E DIRITTO**

Con reclamo del 27 agosto 2012, notificato il 5 ottobre 2012, C.S. ha impugnato il decreto \*\*\* pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Catania, con il quale, nell'ambito di una procedura ex art. 317-*bis* c.c., si è disposto in via provvisoria l'affidamento ad entrambi genitori della minore C, nata a C. il \*\*\*, con collocamento presso la madre, e regolati i tempi di permanenza presso il padre, imponendo a quest'ultimo un assegno mensile per il mantenimento della minore di euro 300,00 mensili.

Lamenta il ricorrente che i tempi di permanenza sono esigui, limitati a due giorni la settimana per sole tre ore, senza alcun pernottamento e senza prevedere la possibilità di avere con sé la minore per più giorni consecutivi. Lamenta, inoltre, la eccessività del contributo al mantenimento, considerando che egli è bracciante agricolo disoccupato.

Si è costituita resistendo la reclamata, sollevando eccezione di inammissibilità del reclamo perché proposto avverso provvedimenti provvisori non notificati. Resiste nel merito, assumendo che la minore non ha familiarità con il padre ed il suo nucleo familiare d'origine.

All'udienza del 14 novembre 2012 la Corte ha assunto la causa in decisione.

Preliminarmente sulla ammissibilità del reclamo.

La circostanza che il provvedimento impugnato non sia stato notificato non è causa di decadenza o, comunque, causa ostativa alla facoltà di proporre l'impugnazione: al contrario, ai sensi dell'art. 739 c.p.c. solo la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice a quo (Cass. civ., Sez. Unite, 29.04.1997 n. 3670). In difetto di notifica vale il termine lungo per la impugnazione.

Quanto alla autonoma reclamabilità ex art. 739 c.p.c. dei provvedimenti provvisori adottati nel procedimento ex art. 317-*bis* c.c., si deve osservare che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-*bis* c.c. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza (Cass. 14 giugno 2012 n. 9770).

Vero è che non è esplicitamente prevista nel processo camerale minorile una forma di reclamo analoga a quella prevista dal comma IV dell'art. 708 c.p.c. e che i provvedimenti provvisori sono modificabili dal giudice che li ha emessi; tuttavia, proprio in ragione della ormai avvenuta assimilazione della procedure di affidamento, questa Corte ritiene che non possano rendersi letture interpretative discriminatorie, o contrarie al principio del giusto processo, considerando che i

provvedimenti provvisori, per quanto modificabili, sono tuttavia idonei ad incidere in maniera significativa sulla relazione parentale, stabilizzando un assetto di rapporti che può essere difficile modificare nel prosieguo, pur se il provvedimento ha per sua natura una efficacia limitata nel tempo. Non sarà, infatti, mai ripetibile quella parte di relazione familiare che si è perduta o che si è danneggiata se, per un certo periodo di tempo, viene limitata, senza giusto motivo, la relazione tra il figlio ed uno dei due genitori, o negata al minore la possibilità di frequentare i parenti e gli ascendenti.

Ritiene, quindi, questa Corte che non possa negarsi nelle procedure per l'affidamento dei figli naturali quella stessa garanzia di rivedibilità dei provvedimenti provvisori, da parte di un giudice diverso da quello che li ha pronunciati, che attiene alla procedura di affidamento dei figli legittimi, purché si tratti di provvedimenti idonei ad incidere sui diritti soggettivi con quella definitività che è propria della materia, e cioè in maniera significativamente stabilizzata nel tempo, pur se rivedibile al sopravvenire di fatti nuovi.

Questa tendenziale stabilità deve ritenersi propria anche del provvedimento di affidamento reso nei provvedimenti provvisori, posto che l'assetto di vita dato al minore anche in via provvisoria è idoneo a creare nel tempo delle abitudini e, quindi, quelle consuetudini di vita che costituiscono un valore da tutelare (Cass. 4 giugno 2010 n. 13619).

In particolare, nel caso di specie, si osserva che, nonostante l'applicazione dell'affidamento condiviso, si è negata alla relazione padre-figlia quel *minimum* di consistenza temporale idoneo a favorire l'instaurarsi della familiarità: e ciò senza indicare, se non con un generico riferimento alle relazioni del consultorio familiare, quel pregiudizio che potrebbe derivare alla minore da una ordinaria frequentazione con il padre. Del resto, il fatto stesso che sia stato applicato l'affidamento condiviso significa che non sono emersi profili di inidoneità del

genitore non domiciliatario, né rilevanti pregiudizi per la minore nel mantenere con costui la relazione familiare. Ed invero, ciò che emerge dalla relazione del consultorio è più una conflittualità tra adulti che una cattiva predisposizione del padre alla assunzione di responsabilità genitoriali.

Ne consegue allora che, allo stato degli atti e valutando gli elementi sinora disponibili, non può negarsi al padre, pur tenendo presenti le esigenze di stabilità abitativa della minore, di poter condividere con la figlia tutti i momenti della quotidianità, come ad esempio il pernottamento e, in una ragionevole alternanza con la madre, le festività principali, procedendo, con gradualità, in modo che progressivamente aumenti quella confidenza che, secondo la madre, allo stato manca, ma che, certamente, non può nascere limitando il tempo della relazione.

Il provvedimento è quindi modificato in tal senso come da dispositivo.

Quanto invece all'assegno di mantenimento, e salve le ulteriori eventuali emergenze istruttorie, pare alla Corte che il primo giudice si sia attenuto ad uno standard che già tiene in considerazione le modeste condizioni economiche del padre, il quale, comunque, come egli stesso ammette, ha una specifica capacità lavorativa; ciò anche tenendo in considerazione le esigenze di vita della minore e la priorità degli obblighi di mantenimento, nonché il maggior contributo dato dalla madre, quale genitore domiciliatario, in termini di lavoro domestico.

Il secondo motivo di reclamo è quindi da rigettare.

In considerazione della natura della controversia, del parziale accoglimento e delle ragioni della riforma, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase.

### **P. Q. M.**

in parziale accoglimento del reclamo ed a modifica del provvedimento impugnato così dispone:

i tempi di permanenza della minore \*\*\* presso il genitore non domiciliatario

sono regolati secondo accordi tra i genitori e, in difetto, come segue

due giorni la settimana in orari da concordare con la madre, che, in difetto di accordo, restano fissati nei giorni e nelle ore indicate nel provvedimento del primo giudice; un fine settimana ogni tre settimane dalle ore 16 del sabato alle ore 18 della domenica e ciò fino al mese di febbraio 2013; a decorre dal mese di marzo 2013, un fine settimana a settimane alterne dalle ore 16 del sabato alle ore 18 della domenica; per quattro giorni consecutivi nelle vacanze di Natale ad anni alterni comprendenti il Natale o il Capodanno e per due giorni consecutivi nelle vacanze di Pasqua ad anni alterni comprendenti il giorno di Pasqua o Pasquetta; per quindici giorni consecutivi nelle vacanze estive, periodo da concordare tra i genitori e tenendo conto delle esigenze della minore e che, in difetto di accordo, è fissato dal 1 al 15 di agosto di ogni anno.

Compensa le spese della presente fase del giudizio

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14 novembre 2012

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo

IL PRESIDENTE

dott. Pietro Zappia